



---

## **REGOLAMENTO INTERNO PER LE RESIDENZE UNIVERSITARIE**

### ***INDICE***

- Art. 1 – Residenze universitarie
- Art. 2 – Tipologie abitative
- Art. 3 – Assegnazione del posto alloggio
- Art. 4 – Deposito cauzionale
- Art. 5 – Retta alloggio
- Art. 6 – Modalità di pagamento della retta
- Art. 7 – Modalità della presa in consegna dell'alloggio
- Art. 8 – Durata dell'assegnazione
- Art. 9 – Riconsegna dell'alloggio
- Art. 10 – Periodi di chiusura delle Residenze universitarie
- Art. 11 – Uso degli alloggi
- Art. 12 – Prescrizioni
- Art. 13 – Divieti
- Art. 14 – Interventi di manutenzione e guasti – Danneggiamenti
- Art. 15 – Presenze esterne nelle Residenze universitarie
- Art. 16 – Provvedimenti disciplinari
- Art. 17 – Richiamo scritto
- Art. 18 – Revoca del beneficio dell'assegnazione
- Art. 19 – Procedimento sanzionatorio
- Art. 20 – Informativa sulla privacy degli ospiti
- Art. 21 – Norma di rinvio

### ***ALLEGATI:***

- All. 1 – Norme generali di accesso alla Residenza
- All. 2 – Norme generali di accesso ai locali cucina
- All. 3 – Norme generali di utilizzo delle camere assegnate



## **ART. 1**

### **Residenze universitarie**

1. Le Residenze Universitarie sono strutture abitative, in proprietà od in uso all'Università degli Studi del Molise, destinate prioritariamente alla ricettività dei propri studenti fuori sede iscritti ad un corso di laurea.
2. Tali Residenze possono essere utilizzate dall'Università, oltre che per garantire il diritto allo studio nei termini previsti dalle normative vigenti, anche per fini diversi quali:
  - a) ospitalità, nel corso dell'intero anno, per favorire la mobilità internazionale degli studenti;
  - b) foresteria temporanea;
  - c) ospitalità per convegni e congressi;
  - d) ricettività nel periodo estivo, destinata ad ospiti di Enti ed Istituzioni, sulla base di convenzioni da stipulare con l'Università o comunque, in assenza di convenzione, previa autorizzazione dell'Università;
  - e) altri usi espressamente autorizzati, di volta in volta, dagli Organi di Governo dell'Università.

## **ART. 2**

### **Tipologie abitative**

1. La tipologia delle Residenze è diversificata con l'offerta di camere singole e doppie, con servizi.
2. Le Residenze dispongono altresì di spazi ed ambienti comuni, destinati alla ristorazione, allo studio, all'uso delle apparecchiature informatiche, ad attività culturali e ricreative, nonché di servizi di stireria e lavanderia.

## **ART. 3**

### **Assegnazione del posto alloggio**

1. Agli studenti vincitori di concorso i posti alloggio vengono assegnati, sulla base della graduatoria, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
2. Lo studente beneficiario del servizio abitativo, salvo giustificato motivo, è tenuto a prendere possesso dell'alloggio esclusivamente nei giorni stabiliti dai competenti uffici dell'Università, pena la decadenza dal diritto all'alloggio.

## **ART. 4**

### **Deposito cauzionale**

1. Un deposito cauzionale infruttifero, di importo pari a tre mensilità, sarà versato dallo studente secondo la quantificazione, le modalità e i tempi stabiliti nel bando di concorso.
2. Il deposito cauzionale sarà restituito all'assegnatario allorché lo studente lascia l'alloggio per mancanza di requisiti per ottenerlo e mantenerlo e per ultimazione del corso di studi.
3. L'assegnatario è tenuto a dare comunicazione al personale addetto al servizio di portineria del rilascio definitivo dell'alloggio al fine di permettere l'immediato e congiunto esame per la rilevazione di eventuali danni cagionati alle strutture e agli arredi.
4. I locali in uso dovranno essere restituiti liberi da ogni effetto personale e in condizioni di pulizia tali da consentire l'ingresso di altre persone. In caso contrario, sarà trattenuta la cauzione versata, salvo conguagli.
5. Il rimborso del deposito cauzionale, che sarà effettuato entro 60 giorni dal rilascio dell'alloggio, è condizionato alla verifica di eventuali danneggiamenti o ammanchi addebitabili allo studente ed accertati nel corso di un sopralluogo congiunto tra il personale addetto al servizio di



portineria ed il beneficiario o un suo delegato ed alla consegna delle chiavi e del materiale in dotazione da parte dell'ospite.

6. Nel caso in cui vengano provocati danni agli spazi comuni non imputabili direttamente ad un colpevole, la spesa sarà ripartita in parti uguali tra gli assegnatari della residenza e trattenuta dal deposito cauzionale.
7. Gli ospiti di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), c), d), e) sono esentati dal deposito cauzionale di cui al presente articolo.

#### **ART. 5**

##### **Retta alloggio**

1. La retta alloggio è determinata su base mensile.
2. Gli studenti che prendono possesso dell'alloggio dal 16° giorno del mese in poi corrispondono metà importo della retta mensile. Nel caso in cui la decadenza dal diritto all'alloggio avvenga dal 1° al 15 del mese, lo studente è tenuto al pagamento di metà dell'importo della retta mensile.
3. L'importo della retta alloggio è determinata dal Senato Accademico dell'Università degli Studi del Molise.

#### **ART. 6**

##### **Modalità di pagamento della retta**

1. Gli studenti assegnatari del posto alloggio corrispondono la retta mensile mediante pagamento diretto presso l'Ente Tesoriere dell'Università o bonifico bancario sul c/c acceso presso l'Ente Tesoriere.
2. Il pagamento dovrà essere effettuato tassativamente entro e non oltre il 5 (cinque) di ciascun mese ed entro la medesima data dovrà essere consegnata/inviata al Settore Diritto allo Studio l'attestazione di avvenuto pagamento.

#### **ART. 7**

##### **Modalità della presa in consegna dell'alloggio**

1. All'atto dell'assegnazione, lo studente è tenuto a presentare:
  - un valido documento di riconoscimento,
  - una dichiarazione contenente l'espressa accettazione sia del posto alloggio che del presente Regolamento debitamente sottoscritta, anche ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, da redigersi secondo il modello tipo che sarà all'uopo consegnato allo studente dal competente ufficio.
2. All'atto di presa in consegna lo studente dovrà, inoltre, esaminare accuratamente quanto viene messo a sua disposizione, sia per il suo uso esclusivo, sia per gli usi comuni e sottoscrivere, per accettazione, lo specifico "verbale di consegna" all'uopo redatto con la partecipazione di un delegato dell'Università, contenente informazioni sullo stato dell'immobile, degli arredi della stanza assegnata e degli spazi comuni.
3. Con detta firma lo studente attesta la conformità dello stato dell'alloggio nonché delle strutture e di ogni altro bene messo a sua disposizione, sia per uso personale che per uso collettivo, alla descrizione contenuta nel verbale e si impegna a condurre l'alloggio ed a servirsi delle parti comuni in modo da assicurare la migliore conservazione possibile del patrimonio ricevuto in uso.



4. La mancata sottoscrizione del verbale di consegna comporta la revoca dell'assegnazione dell'alloggio ed implica ad ogni effetto la rinuncia a titolo definitivo al beneficio per l'anno accademico di riferimento.
5. Entro 24 ore dall'assegnazione, l'ospite può segnalare per iscritto eventuali vizi o difformità occulte rispetto a quanto riportato nel verbale. In tal caso l'Università procederà alla verifica delle difformità riscontrate ed all'aggiornamento del verbale di consegna. Eventuali segnalazioni effettuate oltre i termini indicati non saranno prese in considerazione.
6. Con l'assegnazione del posto letto è garantito l'arredo convenzionale della stanza.
7. Alla biancheria da camera provvederà, invece, direttamente l'ospite stesso.

### **ART.8**

#### **Durata dell'assegnazione**

1. Il posto alloggio è concesso, limitatamente al conseguimento del primo titolo per ciascun livello di studio, per un periodo di tempo massimo pari a:

<i>Tipo di Corso</i>	<i>Durata del beneficio</i>
Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia	Anni 6 (sei)
Corsi di Laurea in Discipline Sanitarie	Anni 1 (uno)
Altri corsi di Laurea	Anni 1 (uno)

2. In caso di laurea lo studente deve lasciare il posto letto entro 30 (trenta) giorni dal conseguimento della stessa. In caso di rinuncia agli studi, ovvero di trasferimento ad altra Università, lo studente deve lasciare il posto letto entro 10 (dieci) giorni dall'evento che lo studente ha l'obbligo di comunicare con immediatezza all'Università.

### **ART. 9**

#### **Riconsegna dell'alloggio**

1. Al termine del periodo di assegnazione, il posto alloggio dovrà essere riconsegnato all'Università nelle stesse condizioni della presa in consegna, fatto salvo il deterioramento derivante dal normale uso.
2. All'atto della riconsegna del posto l'Università provvederà a verificare lo stato di quanto restituito, contestando allo studente, in contraddittorio con il medesimo, gli eventuali danni accertati.
3. Le eventuali osservazioni o contestazioni dello studente saranno riportati sulla scheda di riconsegna, che lo stesso è tenuto a firmare per presa visione.
4. I locali in uso dovranno essere restituiti liberi da ogni effetto personale ed in condizioni di pulizia tali da consentire l'ingresso di altre persone.
5. In caso di rinuncia al posto alloggio per qualsiasi motivo lo studente dovrà comunicare all'Università la data di rilascio almeno 30 (trenta) giorni prima della partenza, nell'ipotesi di conseguimento della laurea, e almeno 10 (dieci) giorni prima negli altri casi e sarà comunque tenuto a riconsegnare l'alloggio attenendosi alle modalità previste dal presente articolo e dal bando di concorso.



**ART. 10**  
**Rinuncia all'alloggio**

1. Eventuale rinuncia al posto-alloggio deve essere comunicata in forma scritta con almeno 30 giorni di preavviso.
2. L'Università tratterà la cauzione versata a parziale ristoro forfettario delle spese comunque sostenute.

**ART. 11**  
**Periodi di chiusura delle Residenze Universitarie**

1. L'uso del posto letto decorre dallo stesso giorno dell'accettazione sino alla fine dell'anno accademico, salvo diverse disposizioni in ordine alla chiusura delle sedi.
2. In particolare potrà essere previsto un periodo di chiusura in coincidenza delle festività natalizie, pasquali e nel mese di agosto.

**NORME DI COMPORTAMENTO**

**ART. 11**  
**Uso degli alloggi**

1. L'assegnatario ha diritto a occupare l'alloggio per la durata prevista e a fruire gratuitamente di energia elettrica, acqua, gas.
2. Esso può, inoltre, utilizzare pienamente le strutture ed i beni dell'appartamento assegnato e servirsi degli spazi comuni, osservando le norme e gli orari che ne regolamentano l'uso e nell'assoluta osservanza delle necessità di tutti gli utenti di servirsi e di godere dell'alloggio e degli spazi e delle strutture comuni.
3. L'assegnatario ha facoltà, inoltre, di avanzare proposte sul funzionamento della struttura, su acquisti di attrezzature e dotazioni, nonché sugli utilizzi degli ambienti comuni.
4. Presso la struttura è garantita la presenza, 24 ore su 24, di un custode.
5. Il servizio di portineria, garantito tutti i giorni dalle ore 08:00 alle ore 23:00, potrà subire sospensioni in relazione all'andamento del calendario accademico e alla conseguente riduzione delle presenze nella Residenza.
6. In caso di assenza del personale di portineria, l'Università potrà, se necessario, sospendere la fruizione di alcuni servizi e l'accesso ai locali comuni.

**ART. 12**  
**Prescrizioni**

1. Gli ospiti della Residenza sono tenuti al rispetto del presente Regolamento, che all'uopo sottoscrivono, nonché di ogni ulteriore norma di buona educazione, etica e rispetto che attenga ad una sana e rispettosa vita in comunità.
2. Gli assegnatari devono mantenere, altresì, comportamenti che consentano una convivenza interna basata sulla correttezza, sull'educazione e sul rispetto reciproco.
3. Il mantenimento della qualità degli ambienti e dei servizi è affidato, oltre che al personale di servizio, anche e direttamente alla responsabilità degli assegnatari e degli ospiti.
4. L'assegnatario è, inoltre, tenuto a:



- controllare periodicamente l'efficienza delle attrezzature e degli arredi messi a sua disposizione, comunicando tempestivamente eventuali guasti;
  - provvedere in maniera adeguata alla pulizia della stanza, dei servizi igienici e degli spazi interni agli alloggi;
  - consentire l'esecuzione dei necessari lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel qual caso l'Università è autorizzata anche a disporre il trasferimento temporaneo dello studente in altro locale, ovvero, se è indispensabile una sistemazione alternativa, a sospendere temporaneamente il diritto di alloggio dello studente;
  - denunciare tempestivamente le eventuali malattie contagiose contratte durante il periodo di assegnazione dell'alloggio.
5. L'Università, pur garantendo la normale vigilanza, non risponde di eventuali ammanchi o danni ad oggetti personali degli studenti. L'Università non risponde, altresì, di danni a persone e/o cose riconducibili ad atti o omissioni direttamente imputabili all'assegnatario del posto alloggio.

### **ART. 13** **Divieti**

1. E' assolutamente vietato:
- assumere condotte o effettuare azioni che possano costituire fonte di rischio, anche solo potenziale, per persone o cose e/o che costituiscano violazioni di leggi e regolamenti vigenti;
  - creare disturbo in qualsiasi modo; dopo le ore 22:00 e prima delle ore 09:00 sono vietati suoni e rumori di qualsiasi tipo che arrechino disturbo alla tranquillità ed al rispetto degli altri ospiti;
  - collocare qualsivoglia materiale negli spazi comuni;
  - introdurre animali di qualsiasi specie;
  - fumare sia nei locali comuni che nelle singole stanze;
  - asportare o introdurre mobili o attrezzature di qualunque genere negli ambienti comuni e nelle stanze; l'eventuale necessità, per scopi didattici, di collocare altri mobili e/o attrezzature nelle stanze dovrà essere segnalata all'Università; a tale operazione sarà dato seguito solo dopo specifica autorizzazione;
  - procedere allo spostamento, montaggio, modifica o altro degli arredi, senza preventiva autorizzazione dell'Università;
  - eseguire o far eseguire interventi di riparazione senza preventiva autorizzazione dell'Università.

### **ART. 14** **Interventi di manutenzione e guasti – Danneggiamenti**

1. L'assegnatario è tenuto a segnalare con immediatezza eventuali guasti che si verificano nell'alloggio e negli ambienti comuni.
2. In caso di danneggiamenti agli ambienti, agli impianti o agli arredi derivanti da negligenza dell'assegnatario, accertati anche successivamente alla sua partenza, questi è tenuto al risarcimento del danno causato, fatto salvo il diritto dell'Università di introitare a titolo definitivo la cauzione se non ancora restituita, con obbligo del reintegro dell'importo detratto entro dieci giorni.



3. Lo studente, a seguito dell'accettazione del presente Regolamento, prende atto, rinunciando ora e per il futuro, a sollevare qualsivoglia contestazione al riguardo, che il personale incaricato dell'Università potrà accedere alla stanza per effettuare ispezioni. L'accesso sarà esercitato alla presenza dello studente. Lo studente, a seguito dell'accettazione del presente Regolamento, non può opporsi all'accesso e, qualora lo stesso non sia presente in stanza, il personale incaricato può, a sua discrezione, procedere anche in sua assenza possibilmente alla presenza di un altro studente o di un terzo.
4. In ogni caso, l'accesso può essere esercitato immediatamente e senza indugio, anche in assenza dell'interessato, senza alcuna formalità in caso di necessità e di urgenza, per evitare l'ingenerarsi di danni a persone, ivi inclusi i terzi estranei alla Residenza, o a cose e/o alle strutture di proprietà dell'Università o di terzi.

#### **ART. 15**

##### **Presenze esterne nella Residenza**

1. L'accesso di visitatori esterni sarà consentito, purché ciò non arrechi disturbo agli altri studenti, dalle ore 09:00 alle ore 22:00.
2. Per motivi di sicurezza l'Università si riserva il diritto di limitare l'accesso ed il numero dei visitatori.
3. Il visitatore deve dichiarare le proprie generalità e le generalità dell'assegnatario di cui è ospite al personale di portineria e depositare un documento di riconoscimento che gli verrà riconsegnato al termine della visita.
4. L'accesso di visitatori di minore età è consentito quando essi facciano parte del nucleo familiare dello studente assegnatario e quando siano accompagnati da familiari adulti. La responsabilità del minore ricade sullo studente assegnatario o sul familiare accompagnatore.
5. Gli assegnatari sono responsabili, in solido con gli ospiti, verso l'Università per tutti gli atti, i fatti e le condotte rilevanti ai sensi dell'art. 2043 C.C. posti in essere dal comportamento degli ospiti, che devono in ogni caso attenersi alle norme contenute nel presente Regolamento.
6. Dalle ore 22:00 alle ore 09:00 nessuna persona diversa dagli assegnatari dovrà trovarsi nella Residenza.

#### ***PROVVEDIMENTI E SANZIONI***

#### **ART. 16**

##### **Provvedimenti disciplinari**

1. Lo studente che contravviene alle disposizioni previste dal presente Regolamento o che, comunque, commetta atti pregiudizievoli per il normale funzionamento della Residenza, è soggetto ai seguenti provvedimenti disciplinari, graduati in funzione della gravità degli addebiti contestati:
  - richiamo scritto;
  - revoca dal beneficio dell'assegnazione.



## **ART. 17**

### **Richiamo scritto**

1. Il richiamo consiste in una contestazione scritta all'assegnatario da parte dei competenti uffici dell'Università.

## **ART. 18**

### **Revoca del beneficio dell'assegnazione**

1. La revoca del beneficio è disposta, oltre che nei casi previsti dal bando di concorso, anche nei casi di violazione degli obblighi di comportamento che abbiano provocato grave danno alla struttura, agli altri studenti, ovvero, in presenza di più di un richiamo scritto.
2. Il posto letto viene altresì revocato allo studente in forma immediata e automatica nei seguenti casi:
  - cessione o subaffitto del proprio posto letto a terzi, indipendentemente dal motivo per cui ciò avvenga;
  - detenzione di materiale infiammabile, sostanze nocive, stupefacenti o comunque vietate dalla legge;
  - mancata liquidazione delle somme dovute per spese di cui all'art.14;
  - dichiarazioni non veritiere per il conseguimento del beneficio da parte dello studente;
  - comportamenti contrari all'ordine pubblico;
  - modifiche, manomissioni o adattamenti agli impianti, verniciature, tinteggiature;
  - violazioni reiterate che abbiano fatto incorrere l'ospite in più di un richiamo scritto di cui al precedente articolo durante il corso di studi.
3. La revoca del posto alloggio implica l'esclusione dal concorso per l'assegnazione del posto alloggio per gli anni accademici successivi.

## **ART. 19**

### **Procedimento sanzionatorio**

1. L'Università, venuta a conoscenza di fatti che possano dar luogo ad uno dei provvedimenti di cui agli articoli precedenti, invita lo studente a fornire chiarimenti sull'accaduto, predisponendo nello stesso tempo gli opportuni accertamenti.
2. L'Università, sulla base dei rilievi effettuati, contesta formalmente gli addebiti allo studente che viene invitato a presentare le proprie controdeduzioni in forma scritta entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento dell'addebito. In base agli ulteriori accertamenti effettuati, viene disposta l'archiviazione degli atti ove non si rilevi alcuna infrazione o addebito. In caso contrario, l'Università provvederà all'applicazione della sanzione notificandola all'interessato.

## ***DISPOSIZIONI FINALI***

## **ART. 20**

### **Informativa sulla privacy degli ospiti**

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali raccolti sono destinati al complesso delle operazioni, svolto sia con mezzi elettronici ed automatizzati che non, previste per la realizzazione delle finalità istituzionali di cui alla L. n. 390/1991, alle determinazioni regionali in materia, al Regolamento generale delle Residenze Universitarie.





2. I dati raccolti presso l'Interessato dal personale di servizio incaricato sono comunicati, ai sensi della L. n. 191/1978, all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza.
3. Con la sottoscrizione dell'Atto di accettazione del posto alloggio l'ospite consente che i propri dati personali siano inseriti in una banca dati elettronica o di altra natura e siano utilizzati dall'Università per le proprie attività istituzionali, promosse e organizzate in proprio o in collaborazione con altri partners, nel rispetto comunque di quanto previsto in materia di "privacy".

## **ART. 21**

### **Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto negli articoli precedenti si fa rinvio alle norme contenute nei bandi di concorso per il conferimento dei posti alloggio ed alle Leggi, norme e regolamenti vigenti in materia.
2. Fanno parte integrante del presente Regolamento i seguenti allegati:  
All. 1 – Norme generali di accesso alla Residenza  
All. 2 – Norme generali di accesso ai locali cucina  
All. 3 – Norme generali di utilizzo delle camere assegnate.
3. Con la sottoscrizione per adesione del presente Regolamento, gli studenti assegnatari degli alloggi accettano, per tutte le eventuali controversie comunque inerenti la legittimità, validità, efficacia ed esecuzione di tutte e ciascuna delle norme dello stesso, la competenza esclusiva del Foro di Campobasso.

*Emanato con D.R. n. 997 del 10 settembre 2010*



### ***NORME GENERALI DI ACCESSO ALLA RESIDENZA***

- Gli studenti assegnatari del posto alloggio nella Residenza potranno ricevere visite dalle ore 09:00 alle ore 22:00, purché ciò non porti disturbo agli altri studenti.
- E' consentito intrattenere gli ospiti esterni nella propria stanza, solo dopo aver richiesto ed ottenuto il consenso del/dei propri compagni di stanza, e comunque soltanto dalle ore 09:00 alle ore 22:00.
- Durante le ore notturne non è consentito l'accesso agli estranei alla Residenza né la permanenza in essa.
- Il rientro serale degli studenti assegnatari del posto alloggio è consentito entro le ore 23:00, fatti salvi casi eccezionali, opportunamente motivati, da comunicare preventivamente.
- E' vietato alloggiare estranei nella stanza assegnata e nei locali di pertinenza.
- E' vietato organizzare feste e quant'altro senza l'eventuale preventiva autorizzazione dell'Università.
- E' vietato tenere animali di qualsiasi specie nei locali della Residenza e nelle aree esterne ad essa connesse.
- E' vietato fumare sia nei locali comuni che nelle singole stanze.
- Sono vietati superalcolici e qualsiasi tipo di sostanza stupefacente o psicotropa.
- Sono vietati gli schiamazzi e tutte le manifestazioni che possono disturbare la quiete e lo studio degli assegnatari di alloggio.
- E' fatto obbligo di rispettare la quiete notturna.
- Gli assegnatari degli alloggi devono mantenere comportamenti che consentano una convivenza interna basata sulla correttezza, sull'educazione e sul reciproco rispetto.



### ***NORME GENERALI DI ACCESSO AI LOCALI CUCINA***

- La pulizia quotidiana ordinaria della cucina è a carico degli assegnatari dei posti letto.
- Gli studenti non possono allontanarsi durante la cottura dei cibi, non possono lasciare accese le piastre elettriche e devono depositare negli appositi contenitori gli avanzi di cibo al fine di evitare l'insorgenza di insetti e parassiti.
- E' assolutamente vietato lasciare stoviglie sporche nei locali cucina e negli altri ambienti comuni.
- E' assolutamente vietato abbandonare resti di cibi e bevande nei locali cucina e negli altri ambienti comuni.
- Gli studenti hanno l'obbligo di rispettare la pulizia ed il decoro degli ambienti comuni e di mantenere le cucine in condizioni igienico-sanitarie accettabili.
- In caso di gravi inadempienze l'Università provvederà direttamente alla pulizia straordinaria delle cucine e degli ambienti comuni addebitando l'onere economico agli studenti responsabili. In assenza di identificazione degli studenti responsabili l'onere economico sarà addebitato in via solidale a tutti gli ospiti della Residenza.
- E' assolutamente vietato manomettere gli interruttori che si trovano nelle cucine e i rilevatori di fumo.
- E' altresì vietato manomettere o spostare gli elettrodomestici.



### ***NORME GENERALI DI UTILIZZO DELLE CAMERE ASSEGNATE***

- Ad ogni studente è consegnata la chiave della camera assegnata, della quale è vietato fare copia.
- Ogni studente è tenuto a mantenere chiusa a chiave la propria stanza quando non è occupata ed a conservare personalmente la chiave.
- E' vietato consegnare ad altri la chiave di accesso alla propria stanza, pena l'espulsione dalla Residenza.
- Nel caso di furto o rapina della chiave, lo studente deve sporgere denuncia all'autorità competente, consegnandone copia all'Università.
- E' vietato occupare un alloggio diverso da quello assegnato.
- E' vietato applicare adesivi o manifesti direttamente su pareti, porte o arredi, esporre avvisi, cartelli o quant'altro al di fuori degli spazi appositamente riservati.
- E' vietato attuare spostamenti, modificazioni o adattamenti irreversibili degli arredi nelle camere, asportare o introdurre mobili o attrezzature dai luoghi comuni nelle camere, procedere a smontaggio, modifica o altro negli arredi.
- Apparecchi elettrici di bassa potenza (radio, stereo, rasoi elettrici, computer) possono essere utilizzati dagli studenti nella propria stanza, previa segnalazione al servizio di vigilanza, a condizione che le corrispondenti connessioni elettriche siano a norma.
- E' vietato l'impiego nelle camere di fornelli di qualsiasi tipo per riscaldamento di vivande, stufe a gas o elettriche con resistenza in vista o simili.

